



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **MILANO**

SEZIONE **40**

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N° 7148/2014

UDIENZA DEL

18/04/2016 ore 15:00

N°

3675

PRONUNCIATA IL:

18/4/16

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

22/4/16

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |           |        |            |
|--------------------------|-----------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MANIACI   | FAUSTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHIAMETTI | GUIDO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ALBERTINI | BRUNA  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 7148/2014  
depositato il 25/06/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140018740380000 IRPEF-ALTRO 2012  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140018740380000 IVA-ALTRO 2012  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140018740380000 IRAP 2012  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

ZAMBONI DANIELA, ALEXSANDER TUFO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 2 20129 MILANO MI

**terzi chiamati in causa:**

AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALE NORD S.P.A.  
VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20126 MILANO MI

**difeso da:**

FLORIO ROBERTA  
VIALE MONTE NERO 43 20135 MILANO MI

**R.G.R. 7148/14**

Ricorso avverso **cartella di pagamento** n. 068 2014 0018740380000, notificata da Equitalia Nord S.p.A., in data 17 giugno 2014, per l'anno d'imposta 2012, a seguito di importi non pagati ai fini IRAP e IVA, ex art. 36-bis D.P.R., 600/73, per complessivi €. 315.349,03.=.

\* \* \*

Con ricorso depositato in data 26 marzo 2014 la società ricorrente \_\_\_\_\_ impugnava la cartella in epigrafe. Premetteva come, in data 26 giugno 2013, presentava istanza di ammissione alla procedura concorsuale di concordato preventivo, a'sensi degli artt. 160 e ss. della La cartella impugnata, era stata emessa a'sensi dell'art. 36-bis, del D.P.R. 600/73, contenente dei ruoli, resosi esecutivi tra il 24 e 27 gennaio 2014, dunque in pendenza di procedura concorsuale. Ancora aggiungeva come la cartella era stata preceduta da quattro avvisi bonari emessi sempre in pendenza della procedura concorsuale in parola. La ricorrente esperiva tentativo di definizione in via amministrativa ma ad oggi non aveva ricevuto risposta. Eccepiva l'illegittimità della cartella per vari motivi:

1. perché costituiva atto di riscossione individuale, in pendenza di procedura concorsuale minore, vietata dall'art. 168
2. perché recava l'iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura piena, quando ancora la contribuente non poteva ritenersi decaduta dal beneficio ex art. 36-bis, D.P.R. 600/73;
3. perché recante un iscrizione a ruolo straordinaria.

Per ciò che concerne il primo motivo di doglianza la società ricorrente chiariva come a'sensi dell'art. 168 della \_\_\_\_\_ i creditori, il cui titolo era da ascrivere a periodo anteriore al concordato, non potevano, al di fuori della procedura, pretendere il pagamento dei propri crediti ed intraprendere azioni esecutive, come quelle conseguenti dall'emissione della cartella impugnata. L'iter di tale procedura concorsuale minore, chiariva la ricorrente, era stato avviato con istanza di ammissione in data 21 giugno 2013 e approvata con decreto del Tribunale di Milano il giorno 7 novembre 2013. La cartella *de qua*, è relativa a tributi dell'anno 2012 e i contenuti ruoli si sono resi esecutivi in data posteriore all'omologa.

Sul punto due, la ricorrente evidenziava, citando delle sentenze giurisprudenziali conformi, come i benefici derivanti dalla definizione agevolata delle sanzioni, se non già scaduti al momento della data di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura concorsuale minore, dovevano considerarsi interrotti, fino alla data in cui il decreto di omologa del Tribunale diveniva definitivo.



Concludeva sul punto, adducendo come in pendenza della procedura, il contribuente era impossibilitato, materialmente, ad effettuare qualsivoglia pagamento e che, comunque, non poteva essere decaduto da tale beneficio. Sul terzo motivo di doglianza, la ricorrente evidenziava come l'ufficio non aveva indicato i motivi per i quali riteneva sussistere il fondato pericolo per la riscossione, ovvero non aveva motivato, sia il *periculum in mora* sia la fondatezza della pretesa fiscale. Sviluppava poi alcune considerazioni riguardanti la non sussistenza del depauperamento del patrimonio sociale e che la procedura stessa forniva garanzia alle ragioni dell' Chiedeva la declaratoria di nullità della cartella *de qua*.

**In data 17 luglio 2014, l'agente della riscossione si costituiva in giudizio**, specificava come la cartella di pagamento non era un atto che faceva parte del procedimento esecutivo - che invece iniziava con il diverso atto di pignoramento - ma si collocava prima e al di fuori dell'esecuzione forzata, rappresentando un atto dovuto, ex art. 12 del D.P.R. 602/73, mirante a scongiurare la decadenza dell'azione di riscossione, ex art. 25 del D.P.R. 602/73. Seguitava spiegando come la portata dell'art. 168 era circoscritta agli atti esecutivi in senso stretto, vietando il radicamento della procedura esecutiva e, dunque, il pignoramento e non gli atti prodromici al di fuori dell'esecuzione, quale la cartella di pagamento che non è idonea, *ex se*, a violare la *par condicio creditorum*. Nel resto Equitalia eccepiva la carenza di legittimazione passiva. Chiedeva il rigetto del ricorso. **In data 8 settembre 2014, l'ufficio si costituiva in giudizio**. Sul primo motivo di doglianza l'ufficio sollevava il disposto di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/73, chiarendo come l'iscrizione a ruolo eseguita era un atto dovuto, senza il quale nessuna azione esecutiva poteva essere esplicita dall'agente della riscossione. Seguitava spiegando come, tale iscrizione a ruolo rappresentava titolo per il compimento di successive azioni esecutive. Sul punto citava delle sentenze giurisprudenziali secondo le quali il divieto imposto dalla , colpiva solamente l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore ma non tutti gli altri atti, quali quelli di ricognizione, di accertamento, di condanna, ecc.. Sulla iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura piena, l'ufficio ribatteva come, la situazione oggettiva in cui la ricorrente si trovava, non poteva costituire un'esimente, atteso che la condizione in cui la contribuente versava non era dipesa dall'ufficio e, dunque, riteneva non accoglibile l'eccezione di parte avversa quale fatto impeditivo all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Citando la sentenza n. 24427/2008 della Cassazione, riteneva corretto il proprio operato. Sul terzo motivo di doglianza l'ufficio riteneva del tutto infondata una simile statuizione. Infatti, riteneva come il concordato preventivo, integrava già di per sé, il requisito del *periculum in mora*. Anche qui citava della giurisprudenza conforme.



Date le soprastanti considerazioni, riteneva corretto il proprio operato e per l'effetto, chiedeva il respingimento del ricorso.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

\* \* \*

La Sezione giudicante così decide. Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Rimanendo fermo l'importo complessivo delle imposte dovute all'erario, il problema è sottoscritto alle sole sanzioni. Va precisato che gli avvisi bonari e la relativa cartella esattoriale sono stati notificati alla società, nel periodo di concordato preventivo.

Trattandosi del fatto che all'epoca la società si trovava in procedura, la stessa non poteva effettuare il pagamento di quanto iscritto a ruolo nella cartella esattoriale perché questo sarebbe andato a cozzare con il principio della "*par conditio creditorum*", caposaldo sacrosanto di tutte le procedure concorsuali. Di conseguenza, in quello stato, la società si trovava nell'impossibilità di effettuare pagamenti spontanei, perché doveva sottostare alle regole che la legge fallimentare imponeva all'istituto del concordato preventivo. Nel caso in esame, l'ufficio non poteva pretendere la sanzione nella misura del 30%, così come evidenziata nella cartella esattoriale.

Poiché le contestazioni indicate nel ricorso vertono solo e soltanto le sanzioni e null'altro, il ricorso viene accolto ordinando lo sgravio limitatamente alle sanzioni calcolate nella misura del 30%; fermo nel resto. Sulla forma del ruolo straordinario, l'operato dell'ufficio è corretto in quanto la società era in procedura e quindi il pericolo della riscossione era palese. Quindi le doglianze di parte ricorrente vengono rigettate.

Ragioni, queste, per le quali il ricorso viene accolto. Le spese di lite seguono la compensazione fra le parti stesse.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

accoglie il ricorso ed ordina lo sgravio limitatamente alle sanzioni. Fermo nel resto. Spese compensate.

Milano, 18 aprile 2016

Il Giudice Tributario rel. est.  
dott. Guido Chiametti

Il Presidente  
avv. Fausto Maniaci